



***DIRETTIVE PER L'AVVIO E LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI
AUTORIZZAZIONE
DELLE STRUTTURE SANITARIE E/O SOCIO-SANITARIE***

- A -** Recepimento direttive per l'avvio e la gestione dei procedimenti di autorizzazione delle strutture sanitarie e/o socio sanitarie, approvate con l'allegato "B" alla deliberazione della Giunta Provinciale di Trento 30 dicembre 2002 n. 3403, come sostituito con deliberazione della Giunta Provinciale 28 aprile 2003 n. 986.
- B -** Recepimento ulteriori direttive per la gestione dei procedimenti di autorizzazione delle strutture sanitarie e/o socio sanitarie, approvate con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento 04 giugno 2004 n. 1221.

Allegato

Alla deliberazione del Consiglio Comunale di Dimaro n. 51 del 24.08.2005 "approvazione direttive per l'avvio e la gestione dei procedimenti di autorizzazione delle strutture sanitarie e/o socio sanitarie a recepimento delle deliberazioni della Giunta Provinciale di Trento 28 aprile 2003 n. 986 e 04 giugno 2004 n. 1221"

INDICE

A - Recepimento direttive per l'avvio e la gestione dei procedimenti di autorizzazione delle strutture sanitarie e/o socio sanitarie, approvate con l'allegato "B" alla deliberazione della Giunta Provinciale di Trento 30 dicembre 2002 n. 3403, come sostituito con deliberazione della Giunta Provinciale 28 aprile 2003 n. 986

1. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
 - 1.1. RICHIEDENTE
 - 1.1.1. Titolare
 - 1.1.2. Subentro nuovo titolare
 - 1.2. OGGETTO DELLA DOMANDA
 - 1.2.1. Struttura
 - 1.2.2. Strutture miste
 - 1.2.3. Strutture temporanee
 - 1.3. FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
 - 1.3.1. Destinatari delle domande di autorizzazione
 - 1.3.2. Domande autorizzazione per realizzazione o modifica strutture

- 1.3.3. Domande autorizzazione all'esercizio di attività in strutture
 - 1.3.4. Condizioni di regolarità e validità delle domande
 - 1.3.5. Ricevimento domande
 - 1.4. DOCUMENTAZIONE A CORREDO
 - 1.4.1. Modalità presentazione e contenuti della documentazione a corredo
 - 1.4.2. Dichiarazione del possesso dei requisiti minimi generali e specifici
 - 1.5. VERIFICA CORRETTEZZA E COMPLETEZZA DELLE DOMANDE
 - 1.6. DOMANDE IN CASO DI SITUAZIONI PENDENTI
 - 1.6.1. Realizzazione o modifiche in corso di strutture
 - 1.6.2. Domande di autorizzazione all'esercizio di attività già presentate
 - 1.7. SOLUZIONE QUESTIONI INTERPRETATIVE E RECLAMI
 - 1.7.1. Interpretazione normativa
 - 1.7.2. Reclami
 - 1.8. INFORMAZIONE E SUPPORTI
2. ESAME DELLE DOMANDE
- 2.1. ISTRUTTORIA DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE PER COSTRUZIONE DI NUOVE STRUTTURE O PER MODIFICAZIONE STRUTTURE ESISTENTI
 - 2.2. ISTRUTTORIA DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SANITARIE E/O SOCIO SANITARIE
 - 2.2.1. Ripartizione compiti di verifica
 - 2.2.2. Costituzione e compiti del nucleo di valutazione
 - 2.2.3. Svolgimento dei compiti di verifica in capo al nucleo di valutazione
 - 2.2.4. Supporti per lo svolgimento dei compiti di verifica da parte del nucleo di valutazione
 - 2.2.5. Rilevazioni di incongruenze e difformità
 - 2.2.6. Valutazione in merito alle dichiarazioni di applicabilità parziale o di non applicabilità dei requisiti
 - 2.3. PROGRAMMI DI ADEGUAMENTO

- 3. PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE
 - 3.1. AUTORIZZAZIONE PER COSTRUZIONE DI NUOVE STRUTTURE O PER MODIFICAZIONE STRUTTURE ESISTENTI
 - 3.2. AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SANITARIE E/O SOCIO SANITARIE
 - 3.2.1. Rilascio autorizzazione
 - 3.2.2. Programma e prescrizioni di adeguamento
 - 3.2.3. Autorizzazioni parziali
 - 3.2.4. Disapplicazione requisiti e limitazioni funzionali
 - 3.3. DENUNCIA CESSAZIONE ATTIVITA' SANITARIE
 - 3.4. REGISTRO PROVINCIALE STRUTTURE AUTORIZZATE

B - Recepimento ulteriori direttive per la gestione dei procedimenti di autorizzazione delle strutture sanitarie e/o socio sanitarie, approvate con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento 04 giugno 2004 n. 1221

A - Recepimento direttive per l'avvio e la gestione dei procedimenti di autorizzazione delle strutture sanitarie e/o socio sanitarie, approvate con l'allegato "B" alla deliberazione della Giunta Provinciale di Trento 30 dicembre 2002 n. 3403, come sostituito con deliberazione della Giunta Provinciale 28 aprile 2003 n. 986

PREMESSA

Con le presenti direttive si intende precisare:

- a) il significato e la portata della normativa in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie con specifico riferimento al procedimento autorizzativo nelle sue fasi di:
 - presentazione delle domande
 - esame delle domande
 - adozione dei provvedimenti di autorizzazione.
- b) le competenze nonché le modalità operative e comportamentali inerenti alla gestione del procedimento di autorizzazione.

Le presenti direttive, per quanto concerne le modalità procedurali, sono immediatamente applicabili per i procedimenti a carico della Provincia, mentre si applicano ai procedimenti a carico dei Comuni, subordinatamente al loro recepimento da parte degli stessi.

1. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1.1. RICHIEDENTE

1.1.1. Titolare

La domanda di autorizzazione per la realizzazione di strutture sanitarie e/o socio-sanitarie o per l'esercizio di attività sanitarie e/o socio-sanitarie in una struttura, è presentata e sottoscritta dal soggetto - persona fisica o legale rappresentante di persona giuridica - titolare di attività sanitaria e/o socio-sanitaria.

1.1.2. Subentro nuovo titolare

Nel caso di subentro di un nuovo titolare deve essere presentata la domanda di voltura dell'autorizzazione entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuto subentro. Fino alla determinazione circa la domanda di voltura si intende operante l'autorizzazione esistente.

1.2. OGGETTO DELLA DOMANDA

1.2.1. Struttura

Si premette che, nella trattazione delle domande di autorizzazione, le attività sanitarie e socio-sanitarie sono convenzionalmente classificate in:

- a) funzioni strutturali, con riferimento cioè al tipo di sede ove esse sono svolte, ossia ambulatoriali, ospedaliere, residenziali, di assistenza alle persone dipendenti da sostanze di abuso, idrotermali e fitobalneotermali;
- b) funzioni operative (dette anche "macroattività"), con riferimento cioè alle diverse modalità di erogazione; ad esempio, nell'ambito delle strutture di tipo ospedaliero, sono funzioni operative il Pronto soccorso, l'Area di degenza, il Reparto operatorio, ecc..
- c) funzioni sanitarie e/o socio sanitarie, con riferimento alle specialità mediche o comunque alle

discipline sanitarie; ad esempio, nell'ambito di strutture di tipo ospedaliero e in particolare nell'ambito della funzione operativa dell'Area di degenza, sono funzioni sanitarie quella pediatrica, quella geriatrica, quella di medicina generale, quella di chirurgia generale, ecc..

Ciò premesso, si precisa che costituisce oggetto della richiesta di autorizzazione ogni struttura sanitaria e/o socio-sanitaria ove viene esercitata qualsiasi attività sanitaria e/o socio sanitaria così come sopra individuata attraverso le funzioni strutturali, operative, sanitarie e/o socio sanitarie.

Ai fini dell'autorizzazione sanitaria costituisce perciò struttura:

- a) l'edificio o il complesso di edifici a destinazione sanitaria e/o socio-sanitaria, che insistono su un'unica area o anche su più aree - purché fisicamente collegate con sottopassi, ponti o brevi vie di accesso -, intendendosi per area la superficie formata da particelle edificiali e/o particelle fondiari contigue e adiacenti;
- b) i locali siti in uno stesso edificio, non interamente a destinazione sanitaria e/o socio-sanitaria, purché intercomunicanti o comunque funzionalmente interconnessi e con accesso comune dall'esterno dell'edificio ospitante.

1.2.2. Strutture miste

Nel caso specifico di strutture che riservino parti di uno stesso edificio o edifici insistenti sulla stessa area ad attività anche di natura socio-assistenziale o di ospitalità residenziale, è considerata struttura soggetta ad autorizzazione solo la parte di edificio o solo gli edifici destinati ad attività sanitarie e/o socio-sanitarie.

A questo scopo il richiedente deve esattamente indicare i locali e/o gli edifici destinati ad esclusiva funzione sanitaria e/o socio-sanitaria nonché i locali e/o gli edifici ove sono collocati i servizi generali o comuni, a supporto cioè anche delle attività non sanitarie o non socio-sanitarie. La struttura in tal modo individuata è soggetta ad autorizzazione così come lo sono le eventuali modifiche successive di destinazione d'uso di una struttura già autorizzata ovvero ampliamenti della medesima.

1.2.3. Strutture temporanee

Ai sensi del Regolamento provinciale - approvato con D.P.G.P. n. 30/48 - Leg. di data 27 novembre 2000 di seguito denominato regolamento - sono sottoposte ad autorizzazione sanitaria anche le modifiche alle strutture sanitarie esistenti, intendendosi per modifica l'adattamento, la diversa utilizzazione, l'ampliamento o la trasformazione delle strutture stesse nonché il trasferimento ad altra sede di strutture già autorizzate.

Nel caso il trasferimento in altra sede sia provvisorio, limitato cioè al periodo necessario alla esecuzione dei lavori di modifica dell'originaria sede autorizzata, la struttura ove temporaneamente si svolgono le attività sanitarie non necessita di specifica autorizzazione, purché siano rispettati i requisiti minimi di sicurezza, venga comunicato, secondo la competenza, alla Provincia o al Comune il termine previsto dei lavori di modifica e siano osservate le eventuali prescrizioni dagli stessi disposte. Allo scadere del termine dei lavori di modifica va presentata specifica domanda di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e/o socio-sanitarie per la struttura o parti della stessa interessate alla modifica, nonché per la struttura o parti della stessa temporaneamente utilizzate ai medesimi fini, qualora le stesse ricevano una nuova definitiva destinazione sanitaria.

1.3. FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1.3.1 Destinatari delle domande di autorizzazione

In base al regolamento provinciale:

- a) il Comune è competente al ricevimento delle domande di autorizzazione per la costruzione di nuove strutture e per la modificazione di quelle esistenti, laddove trattasi di strutture private che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale. Inoltre, il Comune è competente al ricevimento delle domande di autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e socio sanitaria nel caso di strutture private che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, nonché nei casi di studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per il paziente anche in relazione all'utilizzo di attrezzature sanitarie;

b) la Provincia è competente al ricevimento di ogni altra domanda.

Nel caso di strutture che costituiscono articolazioni operative di una struttura centrale, le domande relative all'autorizzazione delle strutture periferiche, se rientranti nella competenza dei Comuni vanno presentate agli stessi. Con specifico riferimento ai laboratori privati di analisi aventi punti di prelievo in più Comuni, l'autorizzazione deve dunque essere richiesta al comune territorialmente competente.

Nel caso di strutture per la cui autorizzazione (sia alla realizzazione che all'esercizio di attività sanitarie e/o socio-sanitarie) siano contestualmente competenti la Provincia e i Comuni in relazione alle diverse tipologie di servizi sanitari e/o socio-sanitari presenti nella medesima struttura, la domanda va rivolta alla Provincia, che all'atto dell'autorizzazione informerà il Comune interessato per le parti di competenza.

1.3.2. Domande autorizzazione per realizzazione o modifica strutture

La domanda di autorizzazione per la costruzione di nuove strutture e per la modificazione di quelle esistenti è costituita dal documento contenente le indicazioni precisate dal regolamento.

Nell'ambito della presente disciplina:

a) con il termine "costruzione" si intende

- sia la realizzazione ex novo di una struttura per uso sanitario e/o socio sanitario;
- sia l'acquisto o la locazione di un immobile esistente con eventuale adattamento da destinare ad uso sanitario ex novo per l'esercizio di attività sanitarie e/o socio sanitarie ex novo da parte del richiedente;

b) con il termine "modificazione" si intende, come da Regolamento, una delle seguenti fattispecie:

- ADATTAMENTO: per esecuzione di modifiche strutturali o tecnologiche, incidenti sulle funzioni originariamente autorizzate;
- AMPLIAMENTO : per aumento di posti letto/punti cura o per attivazione di funzioni aggiuntive;
- TRASFORMAZIONE: per modifica funzioni già autorizzate o per cambio d'uso degli edifici

destinati a nuove funzioni sanitarie;

- TRASFERIMENTO AD ALTRA SEDE di attività già autorizzate.

Si rammenta in proposito che il rilascio delle autorizzazioni e concessioni di competenza comunale per l'esecuzione dei lavori di costruzione o adattamento di una struttura con destinazione d'uso sanitario è subordinata all'autorizzazione provinciale in argomento.

In proposito va specificato che non sono soggette ad autorizzazione le modificazioni consistenti in semplici lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, sempre che tali interventi non modifichino né le funzioni operative (ovvero macroattività) né le rispettive funzioni sanitarie e/o socio-sanitarie il cui esercizio è autorizzato.

Con riferimento alle funzioni sanitarie e/o socio-sanitarie autorizzate non costituisce modificazione soggetta ad autorizzazione:

- a) lo spostamento delle attività riferite ad una funzione sanitaria e/o socio-sanitaria in altra sede sita, tuttavia, all'interno dei complessivi spazi individuati e destinati per la funzione operativa di riferimento; così, ad esempio, non costituisce modificazione lo spostamento della degenza pediatrica (funzione sanitaria) in altro spazio, purchè lo stesso risulti all'interno della complessiva area di degenza (funzione operativa di riferimento);
- b) l'aumento o la diminuzione del numero di posti letto assegnati ad una funzione sanitaria e/o socio-sanitaria con corrispondente diminuzione o aumento dei posti letto assegnati ad altra funzione sanitaria e/o socio sanitaria purchè:
 - si tratti di posti letto assegnati ad una medesima funzione operativa (area di degenza, Day Hospital, ecc.);
 - si tratti di posti letto del medesimo tipo (per acuti o per riabilitazione o per lungodegenza).

Viceversa, in via generale, se la variazione delle dimensioni di una attività rispetto a quella esistente al momento dell'autorizzazione dovesse richiedere un adeguamento dei requisiti strutturali, organizzativi (come ad esempio una maggiore intensità quanti-qualitativa del personale di assistenza) o tecnologici, tale modificazione è soggetta ad autorizzazione.

1.3.3. Domande autorizzazione all'esercizio di attività in strutture

La domanda di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e/o socio-sanitarie è composta:

- dalla richiesta contenente le indicazioni precisate dal regolamento;
- dalla documentazione tecnica e giuridica prevista a corredo dal regolamento;
- dall'elenco in duplice copia della documentazione presentata a corredo.

In particolare nella richiesta vanno specificate, a norma di regolamento, il tipo di struttura e le attività che in essa sono svolte o si intendono svolgere.

Nello specifico:

- a) con riferimento al tipo di struttura andranno indicate quali delle funzioni strutturali previste dal regolamento (ambulatoriale, ospedaliera, residenziale, di assistenza alle persone dipendenti da sostanze di abuso, idrotermale, fitobalneoterapica) caratterizzano la struttura precisando conseguentemente se trattasi di struttura "semplice" rispondente cioè ad una delle funzioni strutturali previste dal regolamento o di struttura "composita" quando nella stessa si combinano più funzioni strutturali;
- b) con riferimento alle attività andranno indicate le funzioni operative, altrimenti dette "macroattività", corrispondenti alle diverse modalità di erogazione delle attività sanitarie e/o socio-sanitarie, le cui denominazioni corrispondono a quelle delle liste di controllo; in proposito in una struttura di tipo ospedaliero andranno specificate, in quanto esistenti, le relative funzioni operative di Pronto soccorso, Area di degenza, Diagnostica per immagini, ecc.;
- c) con riferimento alle specialità mediche o comunque alle discipline sanitarie che sono svolte nell'ambito di alcune delle funzioni operative afferenti alle funzioni strutturali ambulatoriale e ospedaliera, andranno indicate le funzioni sanitarie secondo la classificazione predisposta dal competente Servizio provinciale in materia di autorizzazioni.

Nel caso di strutture ospedaliere, per una migliore comprensione delle complessive funzioni sanitarie e/ o socio-sanitarie svolte dalla struttura, potranno essere richieste anche indicazioni sull'articolazione operativa sia in termini strutturali (dipartimenti, unità operative, centri specialistici,

ecc.) sia in termini organizzativi (numero di unità per ciascuna qualifica del personale sanitario dedicato) sia in termini tecnologici (dispositivi medici e strumentazioni diagnostiche e di intervento assolutamente rilevanti ai fini delle prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie erogate).

Nella prima applicazione delle nuove procedure, per le strutture pubbliche già in esercizio e per le strutture private già autorizzate alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dei criteri per la verifica dei requisiti minimi, nella richiesta di autorizzazione debbono essere chiaramente distinte, rispetto a quelle in essere ed operative, le funzioni strutturali, le funzioni operative e le funzioni sanitarie e/o socio-sanitarie che si intendono attivare ex novo, sempre che ciò non comporti una preventiva verifica di compatibilità.

1.3.4. Condizioni di regolarità e validità delle domande

Le richieste di autorizzazione per la nuova costruzione o modifica di strutture e per l'esercizio di attività sanitarie e/o socio-sanitarie sono soggette ad imposta di bollo, fatti salvi i casi di esenzione ai sensi delle norme vigenti.

Per la validità delle domande il richiedente è tenuto a sottoscrivere la richiesta e gli elenchi della documentazione presentati a corredo e ciò anche nel caso di presentazione della domanda con modalità telematica, qualora non siano operanti le condizioni tecniche e giuridiche di tutela dell'accesso, di irreformabilità della domanda e di validità della firma digitale.

Nel caso di trasmissione in via telematica della domanda, il richiedente è tenuto ad attenersi agli schemi di formulazione predisposti dal Servizio provinciale competente in materia di autorizzazioni.

1.3.5. Ricevimento domande

Gli uffici della Provincia e dei Comuni, per quanto di competenza, rilasciano al richiedente di cui al precedente punto 1.1. ricevuta delle domande presentate.

Nel caso di domanda per l'esercizio di attività sanitaria, costituisce ricevuta una delle copie dell'elenco dei documenti sottoscritta dal funzionario responsabile.

1.4. DOCUMENTAZIONE A CORREDO

1.4.1. Modalità presentazione e contenuti della documentazione a corredo

Per le domande di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e/o socio-sanitarie il regolamento prevede la presentazione di specifica documentazione a corredo della richiesta.

Al riguardo si precisa che:

- a) le planimetrie e le relazioni tecniche, di cui all'articolo 5 comma 3 lett. a) del regolamento, devono essere vistate da un tecnico abilitato e devono riportare per ogni spazio la destinazione d'uso; a quest'ultimo proposito devono essere evidenziati in pianta gli spazi dedicati alle funzioni operative, le cui denominazioni corrispondono a quelle delle liste di controllo nonché gli spazi dedicati alle attività di supporto ossia ai servizi di sostegno alle attività sanitarie e/o socio-sanitarie vere e proprie (servizi amministrativi, di lavanderia, di cucina, ecc);
- b) i documenti di attestazione rilasciati da terzi devono essere almeno in copia conforme all'originale;
- c) l'attestazione del possesso dei requisiti minimi generali e specifici, di cui all'articolo 5 comma 3 lett. e) del regolamento, consiste in una dichiarazione con la quale il soggetto titolare:
 - elenca i requisiti posseduti così come individuati nelle liste di controllo;
 - specifica, nel caso di strutture di tipo ambulatoriale e ospedaliero, le funzioni sanitarie e/o socio-sanitarie svolte nell'ambito di ciascuna funzione operativa;
 - precisa le dimensioni di ciascuna funzione operativa con rinvio alle destinazioni d'uso riportate sulle planimetrie e con l'indicazione dell'eventuale numero complessivo dei posti letto suddivisi tra posti letto a destinazione residenziale e a destinazione semi-residenziale o diurna nonché nel caso di strutture residenziali, ove previsto, suddivisi tra posti di minore o maggiore intensità assistenziale.
- d) nei casi in cui i requisiti minimi organizzativi precisino i parametri numerici del personale, deve essere allegata la dotazione organica del personale in servizio distinto per qualifica e carico orario; nel caso di strutture con funzioni miste e cioè con funzioni sanitarie e/o socio-sanitarie e con funzioni sociali e/o residenziali alberghiere, deve altresì essere segnalato il numero di unità

di personale impiegato in via esclusiva per le attività sanitarie e/o socio-sanitarie specificandone, anche in termini equivalenti, il complessivo carico orario.

Ove sussistano le condizioni tecniche e giuridiche per la presentazione delle domande solo con modalità telematica, le caratteristiche dei documenti di cui alle lettere a) , b) e c) sono attestate dal richiedente sotto la sua responsabilità a termini di legge.

Nel caso di documentazione tecnica o giuridica di cui la Provincia o il Comune siano già in possesso, detta documentazione può essere sostituita da una dichiarazione indicante la data di inoltro, l'ufficio a cui la medesima è stata consegnata e la pratica di riferimento.

1.4.2. Dichiarazione del possesso dei requisiti minimi generali e specifici

Ai fini della dichiarazione di cui alla lettera c) del paragrafo 1.4.1., si specifica che i requisiti generali interessano tutte le strutture soggette ad autorizzazione sebbene essi debbano essere rapportati al livello di complessità di ogni struttura; pertanto le strutture di dimensioni ridotte (ambulatori monospecialistici, ecc.) dovranno riferirsi al possesso dei requisiti generali compatibili con l'attività esercitata.

In via generale, quindi, il possesso dei requisiti generali e specifici è obbligatorio in relazione alla effettiva erogazione delle prestazioni e/o alla effettiva sussistenza delle condizioni operative per le quali essi sono previsti.

A titolo di esempio, pertanto:

- ai fini dell'autorizzazione i requisiti previsti per l'accesso di pubblico dall'esterno della struttura possono mancare, qualora l'attività sanitaria e/o socio-sanitaria sia rivolta esclusivamente ad utenti interni alla struttura;
- il requisito dell'esistenza di un programma di manutenzione di attrezzature può non sussistere, qualora l'attività sanitaria e/o socio-sanitaria sia svolta senza l'ausilio di attrezzature.

Il giustificato mancato possesso del requisito previsto dalle liste di controllo va motivato in calce alla dichiarazione.

1.5. VERIFICA CORRETTEZZA E COMPLETEZZA DELLE DOMANDE

Gli uffici della Provincia o dei Comuni, a seconda della competenza, effettuano in primo luogo la

verifica circa la correttezza e la completezza delle domande, invitando, se del caso, con nota scritta i richiedenti a riformulare o completare la domanda.

L'eventuale richiesta scritta di chiarimenti sulla domanda o di integrazione della stessa interrompe i termini del procedimento dalla data della medesima sino alla data di ricevimento della relativa risposta o dei documenti integrativi.

1.6. DOMANDE IN CASO DI SITUAZIONI PENDENTI

1.6.1. Realizzazione o modifiche in corso di strutture

La domanda di autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture o alla modifica di quelle esistenti deve essere presentata anche per le strutture per le quali, alla data di avvio delle nuove procedure autorizzative (data che corrisponde a quella di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dei criteri di verifica), non sia stato dato ancora inizio ai relativi lavori.

Nel caso, invece, che in tale data i lavori abbiano avuto inizio, il soggetto titolare è tenuto a presentare denuncia alla Provincia o al Comune, a seconda della competenza, nella quale deve essere specificata la natura, la data di inizio e la presumibile data di ultimazione dei lavori in corso.

1.6.2. Domande di autorizzazione all'esercizio di attività già presentate

Eventuali domande di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e/o socio-sanitarie presentate prima della data di avvio delle nuove procedure autorizzative e alla stessa data ancora in corso di esame devono essere riformulate nei modi previsti e corredate dalla documentazione richiesta dalle nuove procedure per l'autorizzazione.

1.7. SOLUZIONE QUESTIONI INTERPRETATIVE E RECLAMI

1.7.1. Interpretazione normativa

Con riferimento ad eventuali questioni interpretative concernenti le modalità di presentazione delle domande sono competenti:

- la Giunta provinciale in merito al regolamento ed eventuali sue successive modifiche o integrazioni;
- la commissione tecnica provinciale per l'accreditamento in merito ai criteri di verifica dei requisiti minimi;
- il Servizio provinciale competente in materia di autorizzazioni sanitarie e/o socio-sanitarie in merito alle modalità procedurali per le autorizzazioni.

1.7.2. Reclami

In corso di istruttoria i richiedenti hanno facoltà di reclamo in ordine alle modalità di applicazione della normativa.

I reclami sono definiti:

- dalla Giunta o dalla Commissione tecnica provinciale per l'accreditamento, nel termine di 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento, qualora attengano a questioni, rispettivamente, di interpretazione normativa o di applicazione dei criteri di verifica dei requisiti minimi;
- dal dirigente del Servizio provinciale o dal Comune, a seconda della competenza, nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro ricevimento, qualora attengano a questioni procedurali;

I reclami vanno indirizzati, a seconda della competenza, alla Provincia o al Comune che ne assicurano la definizione direttamente o, nei casi previsti, mediante il loro inoltro alla Giunta provinciale o alla Commissione tecnica provinciale per l'accreditamento.

In caso di reclamo i termini del procedimento sono sospesi dalla data di ricevimento del reclamo alla data della sua definizione.

1.8. INFORMAZIONE E SUPPORTI

La Provincia garantisce ai richiedenti ogni utile informazione e supporto in ordine alla presentazione delle domande di autorizzazione. Allo scopo potranno essere promosse azioni informative attraverso mezzi di comunicazione e mediante incontri con gli operatori interessati.

A supporto dei richiedenti sono inoltre disposte la stampa di un fascicolo contenente tutti i

provvedimenti di legge, regolamentari e deliberativi relativi alla disciplina dell'istituto dell'autorizzazione sanitaria; la redazione di modelli tipo per le domande; l'elaborazione di un software per la gestione automatizzata delle istanze.

2. ESAME DELLE DOMANDE

2.1. ISTRUTTORIA DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE PER COSTRUZIONE DI NUOVE STRUTTURE O PER MODIFICAZIONE STRUTTURE ESISTENTI

In relazione alle domande di autorizzazione per la costruzione di nuove strutture o per la modificazione di quelle esistenti, gli uffici della Provincia o dei Comuni preposti all'autorizzazione richiedono al dirigente del Servizio provinciale competente in materia di programmazione sanitaria, con nota scritta cui è allegata copia della domanda pervenuta, di esprimere il parere di compatibilità in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture così come definiti negli atti di programmazione approvati dalla Giunta provinciale.

Il dirigente in parola formula il parere di compatibilità richiesto entro il termine ordinario di 30 (trenta) giorni, trasmettendolo quindi al dirigente del Servizio provinciale competente in materia di autorizzazioni o al Comune interessato per il proseguimento del procedimento.

2.2. ISTRUTTORIA DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SANITARIE E/O SOCIO-SANITARIE

2.2.1. Ripartizione compiti di verifica

In relazione alle domande di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e/o socio-sanitarie gli uffici della Provincia o dei Comuni, a seconda della competenza, procedono alla verifica del possesso dei requisiti minimi:

- a) direttamente per tutti i requisiti la cui sussistenza sia riscontrabile in via amministrativa sulla base della documentazione prodotta;
- b) avvalendosi, per la verifica dei requisiti soggetti ad apprezzamento tecnico, del nucleo di valutazione di cui al punto 2.2.2.

Eventuali problematiche in ordine alla ripartizione dei compiti sono definite dal dirigente generale del Dipartimento competente in materia di salute.

2.2.2. Costituzione e compiti del nucleo di valutazione

Il nucleo di valutazione è costituito presso la Provincia con provvedimento della Giunta provinciale che indica altresì l'ambito e le modalità di svolgimento delle attività di verifica.

Il nucleo è composto da personale con specifiche competenze in materia di organizzazione, gestione e qualificazione tecnologica dei servizi sanitari individuato tra il personale dipendente dell'Azienda e della Provincia allo scopo distaccato presso il nucleo ovvero scelto tra esperti esterni all'amministrazione mediante conferimento di incarico a norma delle disposizioni vigenti.

Il nucleo di valutazione svolge le attività di consulenza tecnica richieste dalla Provincia e dai Comuni con esclusivo riferimento ai requisiti minimi definiti dalla normativa, la cui sussistenza è verificata tuttavia in autonomia secondo i canoni e le metodiche proprie della valutazione tecnica.

L'organizzazione dei lavori del nucleo di valutazione è affidata ad un coordinatore nominato dalla Giunta provinciale e a cui compete presiedere anche alla gestione amministrativa delle pratiche tutelandone la riservatezza. La documentazione acquisita e prodotta in sede di verifica dei requisiti non

può costituire motivazione o prova a sostegno se non dei provvedimenti di autorizzazione cui è finalizzata.

2.2.3. Svolgimento dei compiti di verifica in capo al nucleo di valutazione

L'effettuazione delle verifiche da parte del nucleo di valutazione è condotta nel termine di 90 (novanta) giorni, in sede di prima applicazione del regolamento, e nel termine ordinario di 30 (trenta) giorni a regime, decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta scritta da parte degli uffici competenti della Provincia o dei Comuni.

Qualora nel corso delle verifiche il nucleo di valutazione rilevi ostacoli per il completo riscontro dei requisiti minimi dichiarati, lo stesso invita con nota scritta il richiedente a rimuovere gli impedimenti all'accertamento.

In tale evenienza il nucleo trasmette copia della predetta richiesta anche agli uffici della Provincia o dei Comuni per conoscenza e il periodo intercorrente tra la data della nota del nucleo e la data di ricevimento della comunicazione della rimozione degli impedimenti sospende i termini del procedimento.

2.2.4. Supporti per lo svolgimento dei compiti di verifica da parte del nucleo di valutazione

L'Azienda provinciale per i servizi sanitari garantisce i supporti logistici, organizzativi e tecnici necessari allo svolgimento dei compiti di verifica in capo al nucleo di valutazione.

La Provincia attiva iniziative di formazione e aggiornamento idonee a supportare le attività di verifica.

2.2.5. Rilevazione di incongruenze e difformità

L'accertata assenza anche di un solo requisito minimo comporta il diniego dell'autorizzazione. Nel caso, tuttavia, che in corso di istruttoria vengano riscontrate incongruenze nella documentazione presentata o non perfetta corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto verificato, gli uffici competenti invitano con nota scritta il richiedente a chiarire le incongruenze o le difformità rilevate. Il

periodo intercorrente tra la data di richiesta in parola e la data di ricevimento dei chiarimenti sospende i termini del procedimento.

Se la difformità è accertata dal nucleo di valutazione, lo stesso trasmette copia della richiesta di chiarimenti anche al Servizio provinciale competente in materia di autorizzazioni o al Comune interessato.

2.2.6. Valutazione in merito alle dichiarazioni di applicabilità parziale o di non applicabilità dei requisiti

Spetta agli uffici preposti al rilascio dell'autorizzazione valutare, anche avvalendosi del nucleo di valutazione, le motivazioni addotte dal richiedente a giustificazione del non dovuto possesso di uno o più requisiti in relazione alla specificità della struttura.

Qualora non si ritenga accoglibile la motivazione addotta dal richiedente lo stesso è invitato, con nota scritta, ad acquisire il requisito mancante e a dare in proposito riscontro.

Il periodo intercorrente tra la data del predetto invito e la data di riscontro all'invito medesimo interrompe i termini del procedimento.

Resta fermo che nel caso di domanda di autorizzazione all'esercizio per strutture esistenti, in sede di prima applicazione delle nuove procedure, eventuali requisiti minimi carenti possono essere soddisfatti attraverso i programmi di adeguamento di cui al successivo punto.

2.3. PROGRAMMI DI ADEGUAMENTO

Fermo restando che, nel caso di costruzione di nuove strutture o di modificazione di quelle esistenti, i requisiti minimi richiesti devono essere immediatamente posseduti, in sede di prima applicazione delle nuove procedure, i richiedenti l'autorizzazione per strutture pubbliche già in

esercizio o per strutture private già autorizzate ai sensi della precedente normativa possono presentare programmi di adeguamento ai requisiti minimi.

In relazione a tali programmi compete agli uffici della Provincia o del Comune, a seconda della competenza, verificare la congruità degli interventi di adeguamento programmati in relazione al conseguimento dei requisiti minimi. Il riscontro positivo dei programmi di adeguamento da parte degli uffici preposti all'autorizzazione non esime il richiedente dall'obbligo di conformarsi nella realizzazione del programma alle procedure e alle disposizioni normative vigenti sotto ogni altro profilo.

E' onere del richiedente comunicare agli uffici preposti all'autorizzazione ogni modifica del programma di adeguamento resasi necessaria da impedimenti tecnici o giuridici insorti successivamente alla sua adozione.

3. PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE

3.1. AUTORIZZAZIONE PER COSTRUZIONE DI NUOVE STRUTTURE O PER MODIFICAZIONE STRUTTURE ESISTENTI

A seconda della competenza, il dirigente del Servizio provinciale preposto alle autorizzazioni o il sindaco del Comune interessato o suo delegato, acquisito il parere di compatibilità, rilascia o nega motivatamente l'autorizzazione.

Del provvedimento di autorizzazione è data comunicazione al richiedente.

Contestualmente alla loro adozione i provvedimenti di autorizzazione assunti dal sindaco o suo delegato sono altresì trasmessi in copia, ove possibile anche con modalità telematica, al Servizio provinciale competente in materia di autorizzazioni secondo le procedure con lo stesso concordate.

Viceversa i provvedimenti rilasciati dal dirigente del Servizio provinciale competente sono trasmessi in copia al Comune interessato, anche ai fini di consentire il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di competenza comunale in materia edilizia.

3.2. AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SANITARIE E/O SOCIO-SANITARIE

3.2.1. Rilascio autorizzazione

A seconda della competenza, il dirigente del Servizio provinciale preposto alle autorizzazioni o il sindaco del Comune interessato o suo delegato, acquisite le risultanze delle verifiche amministrative e tecniche, adotta i provvedimenti di rilascio o di diniego motivato dell'autorizzazione.

Nell'autorizzazione viene specificata la tipologia della struttura, nonché le funzioni operative e, nel caso di strutture di tipo ambulatoriale o ospedaliero, le rispettive funzioni sanitarie e/o socio-sanitarie afferenti ad ogni funzione operativa.

In particolare per ogni funzione operativa deve essere specificata la localizzazione strutturale e, ove

ricorra, il complessivo numero dei posti letto come dichiarati in domanda e suddivisi tra posti letto a destinazione residenziale e a destinazione semi-residenziale o diurna nonché nel caso di strutture residenziali, ove previsto, suddivisi tra posti di minore o maggiore intensità assistenziale.

Del provvedimento di autorizzazione è data comunicazione al richiedente.

I provvedimenti di autorizzazione assunti dal sindaco o suo delegato, contestualmente alla loro adozione, sono trasmessi in copia, ove possibile anche con modalità telematica, al Servizio provinciale competente in materia di autorizzazioni secondo le procedure con lo stesso concordate.

Per conoscenza i provvedimenti rilasciati dal dirigente del Servizio provinciale competente sono trasmessi in copia al Comune interessato.

Nel caso di strutture esistenti e operanti autorizzate ai sensi della precedente normativa, senza tuttavia una specifica menzione del numero dei posti letto da ritenersi autorizzati, il competente Servizio provinciale chiede preliminarmente, nei modi sopra stabiliti, la verifica di compatibilità allo scopo di precisare nell'autorizzazione all'esercizio ai sensi della nuova procedura anche il numero dei posti letto autorizzati.

3.2.2. Programma e prescrizioni di adeguamento

In prima applicazione delle nuove procedure, in caso di carenza parziale dei requisiti minimi per le strutture pubbliche già in esercizio e le strutture private già autorizzate ai sensi delle precedenti disposizioni normative, la presentazione di un programma di adeguamento è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione.

A regime, ove sia riscontrata la carenza di requisiti minimi non fondamentali per l'attività svolta e comunque non attinenti a requisiti di sicurezza previsti dalle vigenti norme e facilmente conseguibili in breve tempo, è data facoltà, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 del regolamento, sentito in proposito il richiedente, di rilasciare un'autorizzazione con prescrizioni e con eventuali limitazioni d'esercizio. L'adeguamento secondo le prescrizioni date deve aver luogo entro un termine prefissato comunque non superiore a 12 (dodici) mesi. Decorso infruttuosamente tale termine l'autorizzazione viene inderogabilmente revocata. La valutazione in ordine alla concedibilità o meno della autorizzazione con

prescrizione e limitazioni da soddisfarsi entro un termine ultimativo così come la stessa determinazione del termine sono insindacabili.

3.2.3. Autorizzazioni parziali

Non sono consentite in ogni caso autorizzazioni parziali riferite a parti, ancorché funzionalmente autonome, della struttura da autorizzare, salvo che si tratti di autorizzazione per l'esercizio di attività sanitaria e/o socio-sanitaria in strutture già autorizzate ai sensi delle nuove procedure interessate ad interventi di modifica.

3.2.4. Disapplicazione requisiti e limitazioni funzionali

Nell'atto di autorizzazione è esplicitata l'eventuale assenza dei requisiti generali e/o specifici il cui possesso non è dovuto in relazione alla specificità della struttura e sono conseguentemente riportate le limitazioni funzionali connesse all'assenza di tali requisiti.

3.3. DENUNCIA CESSAZIONE ATTIVITA' SANITARIE

Fatto salvo il caso di voltura di cui al paragrafo 1.1.2., la cessazione in via definitiva di attività sanitarie deve essere comunicata, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta interruzione, alla Amministrazione che ne ha autorizzato l'esercizio per la formale presa d'atto.

I provvedimenti di presa d'atto sono posti a conoscenza del soggetto denunciante e, quando assunti dai Comuni, sono trasmessi in copia Servizio provinciale competente in materia di autorizzazioni.

Per conoscenza i provvedimenti rilasciati dal dirigente del Servizio provinciale competente sono trasmessi in copia al Comune interessato.

3.4. REGISTRO PROVINCIALE STRUTTURE AUTORIZZATE

Compete al Servizio provinciale preposto alle autorizzazioni l'impianto e l'aggiornamento del

registro delle strutture autorizzate contenente l'elenco delle stesse, nonché ogni altro dato utile alla gestione dei procedimenti di autorizzazione.

E' garantita la pubblicità dell'elenco delle strutture autorizzate nel quale, per ciascuna struttura, sono indicati:

- la denominazione della struttura,
- il nominativo del soggetto richiedente l'autorizzazione,
- gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione.

Nel caso di costituzione di un archivio informatizzato è garantito a tutti l'accesso telematico al predetto elenco.

Per il rilascio di copia degli atti di autorizzazione si applicano le disposizioni provinciali o comunali vigenti.

B - Recepimento ulteriori direttive per la gestione dei procedimenti di autorizzazione delle strutture sanitarie e/o socio sanitarie, approvate con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento 04 giugno 2004 n. 1221

1. Il procedimento di autorizzazione relativo alle strutture esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione emanato con D.P.G.P. 27 novembre 2000 n. 30-48/Leg., per le quali sia stato presentato un programma di adeguamento, è sospeso per l'intera durata temporale del programma stesso.
2. Costituisce elemento di congruità del programma di adeguamento l'esplicitazione dei termini temporali entro i quali il richiedente intende portare a termine gli interventi idonei a conseguire i requisiti minimi richiesti.

3. Ferma restando ogni responsabilità del richiedente l'autorizzazione sotto ogni altro profilo, nel caso che i requisiti carenti attengano a condizioni di sicurezza, costituisce elemento di congruità del programma di adeguamento l'inserimento nel medesimo delle seguenti sezioni documentali:

- elenco delle situazioni di inadeguatezza rispetto alle norme di riferimento;
- valutazione del rischio;
- prioritizzazione degli interventi programmati;
- descrizione e temporizzazione degli interventi.